

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 04/04/1995 n. 3940
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.1

La disposizione dell'art. 13 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (alla quale rinvia l'art. 47 ultimo comma della legge 5 agosto 1978 n. 457), che per la costituzione di una cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato od altri Enti pubblici, ammette anche, in luogo della fideiussione bancaria, le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, non impone un particolare tipo di polizza e non esclude, quindi, la possibilità che questa sia caratterizzata dalla presenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta, che assicura al creditore garantito una disponibilità immediata di denaro con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale.